




INGEGNERIA  
CIVILE  
AMBIENTALE

a cura di  
Ing. N. Gagliano

commissione  
Sicurezza stradale

visto da:  
Ing. F. Benvenuti  
Ing. A. Fuschiotto



## ALCUNI CHIARIMENTI RELATIVI AGLI AUSILI PER LA MOBILITÀ PER DISABILI

Modifiche alla normativa relativa ai mezzi elettrici a tre o quattro ruote con manubrio, denominati anche “Scooter per disabili o per anziani”.

20

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI ROMA

Tratto dalla Rivista IoRoma o dal suo allegato  
Quaderno che è consultabile al sito:  
<http://rivista.ording.roma.it>



INGEGNERIA  
CIVILE  
AMBIENTALE

a cura di  
Ing. N. Gagliano

commissione  
Sicurezza stradale


visto da:  
Ing. F. Benvenuti  
Ing. A. Fuschiotto



## ALCUNI CHIARIMENTI RELATIVI AGLI AUSILI PER LA MOBILITÀ PER DISABILI

Modifiche alla normativa relativa ai mezzi elettrici a tre o quattro ruote con manubrio, denominati anche “Scooter per disabili o per anziani”.

**NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE DI VEICOLO LE MACCHINE PER USO DI INVALIDI, RIENTRANTI TRA GLI AUSILI MEDICI SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI COMUNITARIE, ANCHE SE ASSERVITE DA MOTORE.**



**D**a qualche tempo nei sinistri stradali, come hanno constatato soprattutto i periti e consulenti di infortunistica stradale dei Tribunali, vengono coinvolti anche i piccoli mezzi elettrici a tre o quattro ruote denominati dalla normativa "ausili alla mobilità per disabili". Commercialmente sono anche denominati "scooter per disabili o per anziani"; costruttivamente differiscono dalle carrozzine elettriche poiché, a differenza di queste, hanno un manubrio. Alcuni modelli sono dotati anche di faro anteriore, fanali posteriori e specchietti retrovisori. Ma l'aspetto non deve trarre in inganno, essendo questi mezzi "non veicoli", come definitivamente chiarito dalla Legge n. 120 del 29 luglio 2010

"Disposizioni in materia di sicurezza stradale" che ha modificato, insieme ad altri, l'art. 46 del D. lgs. n. 285 del 1992 (Codice della strada) di cui si riporta il comma 1: "Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo.

Non rientrano nella definizione di veicolo: a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento; b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore."

Essi, pertanto, non possono circolare su strada, ma solo sulle aree e lungo i percorsi riservati ai pedoni come prescrive al comma 7 l'art.190 del C.d.S. come modificato dalla Legge n. 120/2010: "Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono

circolare sulle parti delle strade riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7". Tuttavia, nonostante siano trascorsi quattro anni dall'emanazione della L. n. 120/2010, la disinformazione sulla questione è ancora molto diffusa e la pubblicità sul web, purtroppo, non aiuta a fare chiarezza.

In sintesi, gli "scooter" per disabili:

- rientrano nella "Classificazione nazionale dei dispositivi medici" al codice Y12 "Ausili per la mobilità personale", classificazione approvata con D.M. del 07/10/2011;
- devono essere iscritti nel Repertorio dei Dispositivi medici con un numero identificativo secondo le prescrizioni del Decreto Ministero della Salute del 20/04/2007 e il D.M. n. 46 del 24/02/1997;
- devono essere provvisti della Dichiarazione del Costruttore di conformità CE (Direttiva europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici, D. lgs. 24/02/1997 n. 46, norme EN 12.184, ISO 12.21.27.006);
- non devono superare i limiti prescritti dall'art. 196, comma 1, del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) che si riportano di seguito:
  - a) lunghezza massima 1,10 m;
  - b) larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima può raggiungere il

*Gli scooter per disabili o per anziani costruttivamente differiscono dalle carrozzine elettriche perché muniti di un manubrio.*



valore di 0,70 m;

- c) altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del veicolo;
- d) sedile monoposto;
- e) massa in ordine di marcia 40 kg;
- f) potenza massima del motore 1 kW;
- g) velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore [omissis].

Lo stesso art. 196 del D.P.R. n.495/1992, al comma 2, avverte che "il superamento anche di uno solo dei limiti indicati nel primo comma, comporta l'inclusione della macchina nei veicoli, di cui al primo periodo dell'articolo 46, comma 1 [del C.d.S.]".

Va sottolineato che il limite di velocità di 6 km/h imposto dal Regolamento del C.d.S., su alcuni



*Le persone disabili possono condurre veicoli della categoria ciclomotori e motocicli (a tre ruote) oppure autovetture, purché dotati di comandi modificati e omologati indicati sulla Carta di circolazione, adatti alla loro disabilità motoria.*

**GLI “SCOOTER” PER DISABILI RIENTRANO NELLA “CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI” AL CODICE Y12 “AUSILI PER LA MOBILITÀ PERSONALE”, CLASSIFICAZIONE APPROVATA CON D.M. DEL 07/10/2011.**

modelli in commercio può essere manualmente disinserito dall'utente e portato a 15 o 20 km/h a seconda del costruttore; in questi casi il mezzo può essere utilizzato esclusivamente su aree private alle quali non è possibile l'accesso al pubblico. La scheda tecnica del Costruttore avvisa di questa limitazione.

In conclusione:

- i diffusissimi ausili alla mobilità per disabili,

a tre o quattro ruote azionate da motore elettrico non sono veicoli, e quindi non è corretto chiamarli “scooter”;

- possono muoversi solo nelle zone e lungo i percorsi riservati ai pedoni;
- non possono superare la velocità di 6 km/h;
- se si aumenta il suddetto limite di 6 km/h, come alcuni modelli consentono con un pulsante di commutazione, il mezzo potrà muoversi solo su aree di proprietà privata senza accesso al pubblico.

Le persone disabili che vogliono circolare su strada hanno comunque la possibilità di condurre veicoli della categoria ciclomotori e motocicli (a tre ruote) oppure autovetture, purché dotati di comandi modificati e omologati indicati sulla Carta di circolazione, adatti alla loro disabilità motoria, sempre che posseggano i requisiti psicofisici previsti dal Codice per il conseguimento della patente specifica che abilita alla guida del veicolo. ■

**Per ulteriori articoli della presente pubblicazione IoRoma visitare il sito:  
<http://rivista.ording.roma.it>**